



**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)**

Piazza Matteotti

UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI TUTELA E
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

IL SINDACO

VISTO l'art.16 "Delega di funzioni" D.lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. che testualmente recita:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti di condizione:

- a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) Che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria dello svolgimento delle funzioni delegate;
- e) Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4;

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”

VISTO il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, lettera b) del Dlgs. 81/2008 individua quale datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”;

CONSIDERATO che, il Dlgs. 81/2008, come risultante anche dopo l'asestamento normativo apportato dal decreto correttivo 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'art. 50, comma 1 del TUEL, spetta al Sindaco la nomina del Datore di lavoro secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 TUEL e dei rispettivi Statuti e Regolamenti comunali;

VISTO il decreto a cui si allega il presente atto, con il quale si assegnava all'Ing. Luigi Borrelli la responsabilità del Servizio Tecnico;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro della sicurezza ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sopra richiamata, in capo al Responsabile di PO. del Servizio Tecnico Ing. Luigi Borrelli;

RITENUTO altresì che, il responsabile di servizio, nominato quale datore di lavoro per la sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, deve essere dotato di autonomia poteri decisionali e di spesa;

DATO ATTO CHE, il datore di lavoro dovrà:

- **Provvedere** alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) conformità delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
- **Procedere** alla valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto (DVR), se non presente;
- **Organizzare** e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'Ente provvedendo all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 17 e 18 del Dlgs. 81/2008;

VISTO il D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RAVVISATA la propria competenza in merito

DELEGA E DECRETA

- 1 **DI NOMINARE** quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data odierna, il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Luigi Borrelli;
- 2 **DI INCARICARE** il Datore di Lavoro di:
 - Provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi in conformità delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto(DVR);
 - Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'ente (tutti i settori), anche con l'ausilio di un consulente o un esperto esterno(da nominare) , provvedendo all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 17 e 18 del D.lgs. 81/2008, potendo ai sensi dell'art. 16 del medesimo testo, procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1 del medesimo articolo;
- 3 **DI DARE ATTO** che all'Ing. Luigi Borrelli, nominato datore di lavoro verrà assegnata, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza

DISPONE CHE

1. Il presente Decreto avrà validità fino a conclusione dell'incarico di Responsabile dei Servizi Tecnici al cui decreto di nomina lo stesso è allegato.
2. Il presente Decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e comunque preposti ai sensi della normativa vigente, alle Organizzazioni Sindacali ed al Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza



IL SINDACO
Dott. Antonio Barile